

Prot. n. 1206/2020 d



TRIBUNALE DI MASSA

IL PRESIDENTE, visto il Decreto Legge n. 18/020;

preso atto della cessazione del periodo di sospensione dei termini processuali i ex art. 83 D.L. 18/020 a decorrere dal 12.5.020;

ritenuto per l' effetto di dare ulteriore corso alle attività di vendita dei compendi immobiliari oggetto dei giudizi di cui agli artt. 784 e segg. c.p.c. già sospese come da decreto in data 16.4.020;

ferme restando le disposizioni già dettate dal G.E. di questo Tribunale relativamente ai procedimenti di cui all' art. 600 c.p.c.

P. Q. M.

Conferma la già disposta revoca delle vendite fissate fino al 30.6.020, revoca la sospensione dei termini e di tutte le attività delegate relative alle vendite a suo tempo ordinate, ivi comprese le attività di ripartizione del ricavato, riservando ai professionisti delegati dei singoli procedimenti la convocazione dei condidenti ex art. 596 co.1 c.p.c., anche autorizzando a tal fine la notifica dei piani di riparto a quelli rimasti contumaci, nelle forme della trattazione scritta ex artt. 83 disp. att. c.p.c. e 83 co.7 D.L. 18/020 fino al 31.7.020 ai fini dell' eventuale approvazione del progetto di ripartizione del ricavato in ipotesi di esaurimento in tale adempimento delle operazioni di divisione dell' intero compendio oggetto del giudizio e, diversamente, ai giudici titolari dei procedimenti la fissazione delle udienze per i provvedimenti di cui all' art. 789 c.p.c., ove le date già fissate nelle ordinanze di cui all' art. 788 c.p.c. si rivelino incompatibili con il periodo di sospensione di legge

Si comunichi.

Massa, 22.5.020

p. il presidente

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Ermellini

TRIBUNALE DI MASSA

depositato in Cancelleria

Mazzali

22/05/2020

CANCELLERIA